

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***L'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture***

di Federica Furlani

In base a quanto previsto dall'art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'**imposta sul valore aggiunto** e l'**imposta di bollo** sono tra loro **alternative**.

Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di **corrispettivi assoggettati ad Iva**, gli stessi sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Questa va invece applicata (nella **misura di 2,00 euro**) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, **emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro**; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto**:

- **fatture**, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti **riguardanti operazioni soggette ad Iva** (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti **operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie di beni** (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della **cessione di prodotti editoriali**;
- per le **operazioni in reverse charge** (circolare n.37/E/06).

Sono invece **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un **importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione** (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o

componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);

- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- **esenti** (art.10 Dpr 633/72);
- **escluse** (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario** (Circolare7/E/08).

Per quanto riguarda le fatture che presentano **contemporaneamente** importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

La marca da bollo, se assolta tramite **contrassegno telematico**, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale".

Se l'imposta di bollo viene assolta in **modo virtuale**, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: "**imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014**".

Come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c., l'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è prevista una **responsabilità solidale** di entrambe le parti, quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.

Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito Iva in base all'art. 15 Dpr 633/1972.

Si precisa che, nel caso in cui, ad esempio a causa di smarrimento, sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, la **copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo del documento originale**: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).